

terrificante modello legislativo europeo nato verso la fine del 2001 ed avente come punto cardine la criminalizzazione di qualsivoglia forma di pensiero politicamente non corretto.

L'articolo che contempla la punizione di opinioni o atti discriminanti le altrui diversità razziali, religiose, ideologiche, comportamentali ha provocato una vera e propria insurrezione anche in ambienti non sospetti. Ciò è facilmente comprensibile poiché uno dei baluardi delle Carte costituzionali europee è la tutela del libero pensiero. Il problema è che quando tali Costituzioni furono adottate non venne specificato che esistono due tipi di pensiero: uno giusto ed uno sbagliato. Ora pare ci pensi la Comunità europea a stabilire quale pensiero debba venire tutelato e quale condannato, quale opinione sia giusto avere e quale sia meglio dimenticare, quale ideale sia sano e quale sia non conforme, quindi malato.

Molti sono i capitoli del cosiddetto mandato di cattura europeo che reputiamo anomali. La più sconvolgente di tali novità concerne la competenza per territorio. In base ad essa chiunque potrà essere estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria di uno qualsiasi degli Stati membri anche per fatti commessi nel territorio dello Stato in cui è cittadino. L'aspetto aberrante è che si potrà venire estradati anche se l'azione giudicata illegale per quello Stato è perfettamente lecita per lo Stato di cui siamo cittadini. In pratica, il cittadino italiano può venire estradato da qualsiasi giudice o pubblico ministero di un qualsiasi paese dell'Unione per un fatto compiuto, o che si sostenga essere stato compiuto, in Italia anche se per il diritto nazionale tale atto non costituisca reato, anzi venga considerato espressione di un diritto costituzionalmente garantito. Ne consegue la paradossale possibilità che una persona venga tratta in arresto in forza di un mandato europeo per un reato caduto in prescrizione in base alle leggi dello Stato di cui è cittadino ed in cui lo ha commesso o che

venga contemporaneamente processato in più Stati per lo stesso fatto ed estradato a tal titolo verso uno di essi.

Ciò anche ove si tratti, per tenerci alla nostra linea esemplificativa, di un reato commesso in Italia da un cittadino italiano e per il quale sia in corso o si sia già svolto un processo davanti all'autorità giudiziaria italiana. Da qui si deduce chiaramente che saremo tenuti a conoscere non solo la nostra legge, ma anche l'ignota legge, scritta nell'ignota lingua di qualche lontano Stato facente parte dell'Unione europea. Provate un po' a pensare cosa può prevedere l'ordinamento giuridico finnico o norvegese o greco.

Inoltre, la proposta di decisione quadro non prevede alcuna riserva o limite riguardo ai reati politici. La garanzia costituzionale quindi risulta abrogata. Anzi, proprio i reati di opinione, e quindi in senso lato politici, sono uno dei principali, per non dire il principale obiettivo della decisione quadro comunitaria. Si considerino poi le condizioni di una persona prelevata dalla sua città o dalla sua terra, trasportata a forza in un paese straniero dove non ha alcun riferimento parentale, amicale o professionale, del quale il più delle volte ignora persino la lingua e dove a sua volta risulta essere a tutti sconosciuta. Si aggiungano anche le difficoltà di questo sventurato nel preparare una difesa di fronte a dati processuali redatti in una lingua che non conosce e con l'assistenza, se potrà averla, di legali con i quali quanto meno risulterà difficile comprendersi. Il tutto sotto la minaccia di ulteriori trasferimenti verso altre ignote destinazioni e sotto il peso di altri, del pari ignoti, capi d'accusa. Il suo processo, in un paese che lo ignora e si disinteressa totalmente di lui, si celebrerà nel silenzio e nell'ombra, senza controllo alcuno da parte poi della pubblica opinione. Risulterà inoltre difficilissimo, per chi non ha dovizia di mezzi, avvalersi della possibilità di impugnazione offerta dal sistema penale dello Stato emittente.

Chi ben rifletta su queste angosciose circostanze non potrà non convenire che, nel quadro normativo della proposta in

esame, estradizione sarà assai spesso, per non dire sempre, sinonimo di deportazione. Il mandato di cattura europeo, per l'ignaro uomo della strada, significa ad esempio la possibilità di estradare dalla Francia in Italia il terrorista comunista Cesare Battisti, per assicurarlo alla giustizia. Ma non è così o meglio non è sempre così, perché il mandato di cattura europeo pare rincorrere logiche e finalità diverse da quelle annunciate, rispondenti più a logiche politiche che a logiche di giustizia.

Credo allora che, prima di licenziare certi provvedimenti, ci sia quanto meno da meditare a fondo sui rischi di polverizzazione della nostra Costituzione, chiedendoci se lo Stato di diritto e la libertà di espressione non siano stati, per molti anni nel nostro paese, semplici declamazioni, prolusioni accademiche, parole vuote e argomenti, tutt'al più, per esami di maturità liceale. Consideriamo lo Stato di diritto. Le carceri italiane sono sempre state piene di detenuti in attesa di giudizio, anche per anni, ma non è neanche questo il male, quanto che lo Stato, qui in Italia, solo in ultima battuta e solo per il pubblico, a scopo propagandistico, punisce con il carcere. La vera punizione di *routine*, il vero ferro del mestiere, quello con il quale si sbriga il lavoro e si tiene l'ordine, è la semplice accusa, a piede libero ma con un processo pendente: un processo che anche se si conclude, come di norma in questi casi, con pene irrisorie o con l'assoluzione piena, con le sue lungaggini (a volte dura anche vent'anni), i suoi rinvii, le sue spese e i suoi gradi di giudizio, costituisce di fatto una condanna. Costituisce in pratica una tortura psicologica di intensità media, ma di durata lunghissima. Costituisce una tortura maligna e devastante, che neanche i tempi più bui del Medioevo hanno conosciuto.

Di fatto, il cittadino non ha nessuna difesa contro l'apparato democratico dello Stato. Se questo lo vuole punire, per qualunque motivo (o anche senza motivo), lo punisce. Se lo vuole distruggere, ridurlo in miseria, rovinarlo nel corpo o nella psiche, spingerlo al suicidio, lo può fare, perché basta appioppargli un'accusa, che

anche se poi risulterà falsa o irrisoria avrà sempre messo in moto l'apparato « trita-cristiani ». Questo sarebbe uno Stato di diritto?

Per quanto riguarda le libertà di parola, di espressione e di stampa, una bella fetta di queste libertà se ne va con i reati di opinione che il codice italiano disinvoltamente prevede: la diffamazione (è ben circostanziata quella a mezzo stampa), la lesione dell'onore personale, le apologie di cose esecrabili (ad esempio, di reato o del fascismo), le istigazioni trasgressive, a delinquere, alla sovversione dello Stato, alla disobbedienza civile e così via, anche con riferimento al tricolore, alla Resistenza, alle Forze armate, alla nazione, ai Capi di Stato ed a molte altre cose che, in questo paese, evidentemente, se non fossero sostenute dalle baionette, non starebbero in piedi.

In tal modo, chi scrive o parla in pubblico non può esprimere liberamente le proprie opinioni, perché è costantemente sotto la minaccia di una repressione statale confusa, nelle more di un iter processuale, di un atto dovuto in seguito ad una querela.

Da questo punto di vista, la situazione in Italia è rimasta la stessa dell'Ottocento. Nel 1879, il mite poeta Pascoli scontò 4 mesi di carcere per avere scritto un'ode a Passanante, mentre nei nostri giorni Giorgio Forattini per una vignetta, è stato querelato per diffamazione dal potente onorevole D'Alema, che gli ha chiesto anche un risarcimento danni di tre miliardi di vecchie lire. Anche il comico Beppe Grillo è stato prima querelato dalla Telecom per una battuta sui servizi telefonici erotici forniti dalla stessa e, poi, nuovamente querelato dalla professoressa Rita Levi Montalcini, mostro sacro della ricerca scientifica femminile, per averle attribuito una *performance* pubblicitaria nascosta.

Ciò che rimane delle conclamate libertà se ne va con la sapiente organizzazione del mondo mediatico, attuata dallo Stato in combutta con il privato di turno. In breve, si tratta di bloccare l'accesso ai *media* a chi minaccia, con le parole e con le idee,

l'assetto politico vigente, cioè il gruppo sociale che detiene il potere. L'uso dei *mass media* è riservato agli apolegeti della classe politica imperante, utili idioti, utili venduti o utili convinti che possano essere. Solo loro possono scrivere sui quotidiani nazionali o regionali, essere pubblicati da grande case editrici sia come saggisti che come romanzieri o quant'altro, essere conduttori o comparire nelle televisioni di Stato o private, dire qualche parola su qualche frequenza radio, essere invitati a conferenze, dibattiti e manifestazioni e, naturalmente, arrivare al successo, guadagnando molto spesso cifre enormi ed illudendosi che si tratti di riconoscimento al loro valore (ricordo ancora con quanto sincero orgoglio Oriana Fallaci informava di essere stata strapagata per il suo articolo anti arabo «La rabbia e l'orgoglio», pubblicato da *Il Corriere della Sera*).

Gli altri, i critici, pericolosi secondo i vigenti assetti, trovano aperta solo la strada dell'editoria alternativa, che si rivolge ad un pubblico non solo numericamente microscopico, ma anche in genere culturalmente settario con idee precostituite ed, in molti casi, patologicamente imm modificabili, cui, spesso, è arduo ed ingrato rivolgersi.

Così, in Italia, paradossalmente, fatti salvi il codice penale e le leggi di pubblica sicurezza di cui si è parlato, un cittadino può parlare e scrivere a volontà, a patto che non abbia un pubblico. Anche questa via può, tuttavia, risultare preclusa alla gente fuori dai giochi, in quanto i piccoli editori, deboli e ricattabili, specie fiscalmente, e spesso già collusi con questure e partiti, possono essere consigliati di rifiutare qualche testo scomodo.

Cosa rimane, allora? Internet che non paga e che ha pochi lettori, in genere solo alla ricerca di conferme delle loro opinioni! In questo modo, si realizza una censura di fatto e le masse vedono il mondo attraverso le lenti parziali e deformate fornite dal potere.

Quanti, infatti, hanno mai sentito parlare del revisionismo di Rassinier o di altri storici maledetti? Quanti giovani, fino a qualche tempo fa, conoscevano l'esistenza

delle foibe o delle fosse di Katyn? Questo sarebbe libertà di parola, di espressione e di stampa? E l'opposizione politica? Se vi fosse, queste ed altre cose avrebbe dovuto dircele!

In realtà, in questo paese i partiti di opposizione non sono mai esistiti. Lo Stato italiano *post* 1945 è un edificio grottesco, basato su amnesie, falsità, reticenze e collusioni. Uno Stato libero ed indipendente? Siamo seri! C'è stato davvero chi ha creduto che gli Stati Uniti prima sarebbero venuti ad installarsi in Italia, e poi si sarebbero fatti portati via sotto il naso il malloppo da quattro indigeni che mettono in piedi un partito di opposizione, anche se foraggiato da un'altra superpotenza?

Gli intrusi, in Italia, hanno sempre dominato il campo e lo dominano oggi più che mai. Altrimenti, non si spiegherebbero i «ribaltoni» di qualche partito che ha invertito completamente la propria linea politica, comprese alcune posizioni su argomenti chiave come, ieri, l'equidistanza tra USA e URSS e, oggi, la regolamentazione dell'immigrazione, Israele e i rapporti capitale-lavoro. Sarebbe questa la libertà di opposizione?

Tornando al mandato di cattura europeo, non si può affermare che tale istituto elimini ogni diritto e libertà in quanto, di fatto, diritti e libertà in Italia sono stati molto spesso solo apparenti. E non interessa neanche il fatto che tale mandato rispetti o meno la Costituzione, nei fatti già tante volte disattesa.

Lo stesso vale per gli altri paesi europei, anzi in molti di essi la repressione della libertà di pensiero e lo spregio fattuale delle relative Costituzioni è assai più plateale che in Italia. Si pensi alle persecuzioni subite dagli storici revisionisti in Germania, Francia, Austria, Belgio, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Nei fatti, il mandato di cattura europeo non ci toglierà nulla che non abbiamo già perso, mentre ci attribuirà un qualcosa che prima non avevamo, vale a dire la chiarezza. In realtà, non abbiamo che pochi diritti e poche libertà, ma ci illudiamo sempre di averne; dopo sarà diverso!

È chiaro che il mandato di cattura europeo è stato studiato solo per la repressione ideologica e politica, per eliminare ogni forma di dissenso e non solo per imporre, ma anche per rendere indiscutibili le scelte e i valori che dall'alto si vorranno adottare. La sua forma fondamentale — lo ribadisco — è quella di attribuire la possibilità ad ogni paese appartenente all'Unione europea di estradare e processare nel proprio territorio qualunque cittadino che abbia infranto le sue leggi dovunque lo abbia fatto nell'ambito dell'Unione europea, anche in un paese — magari quello di origine o di residenza — dove tali leggi non esistevano. Ciò potrà avvenire senza che pregiudichi gravemente il funzionamento di tutte le società europee, esclusivamente nel campo della repressione del dissenso politico. In tutti gli altri campi, l'applicazione del mandato di cattura europeo farebbe precipitare l'intera Europa nel caos, nell'incertezza e, forse, nella rivolta. Basti pensare che, in Spagna, non esiste il reato di offesa al pudore; dunque, in quel territorio, specie i turisti, si permettono comportamenti che altrove sarebbero vietati. Saranno arrestati tutti e deportati per il processo in paesi più bigotti? E cosa succederà per quei paesi che prevedono la maggiore età a meno di 18 anni? L'Inghilterra farà catturare e manderà a Dartmoor tutti gli automobilisti continentali perché girano contromano e lo stesso faranno i paesi continentali con gli inglesi perché girano contromano? E, così via, con i migliaia di casi grotteschi che potrebbero capitare, ognuno capace di paralizzare la vita civile.

Invece, con la repressione del dissenso politico tutto funzionerebbe benissimo: i dissidenti non allineati, i veri oppositori, sono pochi e il loro annientamento non susciterebbe alcuna conseguenza nel pubblico che — come prima ho osservato — già è nelle mani dei *mass media* posseduti dal potere. E sarebbe un grave errore di sottovalutazione, un'illusione, pensare esclusivamente alle leggi attualmente vigenti in qualche luogo. È chiaro che le vere leggi repressive arriverebbero dopo l'adozione del mandato di cattura europeo,

quando veramente la loro introduzione sarebbe facile. Basterebbe che un paese anche piccolo, come il Lussemburgo, vietasse un comportamento per legge e, *ipso facto*, il divieto sarebbe generalizzato in tutta l'Europa. A quel punto, si aprirebbero possibilità veramente fantastiche; infatti, un paese potrebbe vietare di criticare la politica estera degli Stati Uniti, un altro potrebbe evitare di parlare male dell'ONU, e così via a valanga.

Teniamo presente che in un brevissimo futuro saranno ammessi nell'Unione europea paesi del calibro culturale, religioso e giuridico quali Israele e la Turchia. Il mandato di cattura europeo avrebbe, inoltre, un effetto su un altro piano, non so quanto collaterale o secondario. È chiaro, infatti, che la gestione di fatto dei reati europei (reati di opinione previsti solo in alcuni paesi, ma non in tutti) sarà operata da organizzazioni private che, attraverso le loro filiali corrispondenti nei vari Stati membri, avranno il compito di segnalare eventuali infrazioni a qualche norma. Ad esempio, in un certo paese si è parlato male degli ebrei, in un altro qualcuno non riconosce l'autorità formale del Papa, e così via: nessun pubblico ministero da solo avrà modo di sapere cosa succede all'estero. Ebbene, è chiaro che tali organizzazioni transnazionali saranno tutte mantenute dal grande capitale, esattamente come accade oggi con tutte le ONG del mondo, quali Greenpeace, Human Rights Watch e così via.

PRESIDENTE. Le ricordo che ha ancora a disposizione 30 secondi.

ANTONIO SERENA. Avrei anche altre considerazioni da svolgere sull'argomento, ma non vorrei metterla ancora nella spiacevole, ma necessaria, condizione di dovermi interrompere per sopravvenuti limiti di tempo. Termino quindi qui il mio intervento, chiedendo, altresì, alla Presidenza l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna delle considerazioni integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in base ai consueti criteri. La ringrazio inoltre per la sensibilità che, anche questa volta, ha dimostrato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Dovrò aggiungere alcune considerazioni all'intervento che ha svolto l'onorevole Mormino, a nome del gruppo di Forza Italia. Valutiamo con grande soddisfazione e compiacimento l'arrivo in aula della proposta di legge sul mandato di arresto europeo. Lo affermo con tanto convincimento, anche in considerazione dell'esperienza fatta come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della criminalità mafiosa, all'interno della quale ho potuto verificare con missioni ed audizioni, come la criminalità organizzata abbia varcato i confini nazionali e sia diventata una società internazionale del malaffare, adeguando sistemi e metodi ad una realtà transnazionale ed europeista, se tale termine può essere accettato.

Vi è, quindi, la necessità da parte degli Stati dell'Unione europea di munirsi di strumenti altrettanto validi ed efficaci per poter contrastare, sicuramente la criminalità organizzata e il terrorismo (altro problema di scottante e preoccupante attualità), ma anche i delitti contro la pubblica amministrazione e quelli comuni.

Presentiamo il testo che recepisce la decisione quadro del Consiglio europeo del 13 giugno 2002 a quasi due anni di distanza; come dicevo prima, questo risultato ci riempie di soddisfazione.

La prima osservazione da fare consiste nel constatare che la data del 31 dicembre 2003, termine ultimo entro il quale ogni Stato membro avrebbe dovuto adeguare l'ordinamento interno alla decisione quadro, è trascorsa senza che sia successo nulla di così stravolgente né di tanto biasimevole. Nulla di quello che autorevoli esponenti dell'opposizione in Commissione giustizia avevano paventato verso la fine del 2002, quasi che il 31 dicembre 2003 fosse una data invalicabile, oltre la quale solo l'Italia rischiava di non adeguare la

propria normativa alla direttiva comunitaria contenuta nella decisione quadro.

Così non è, così non è stato, così non poteva essere. La maggioranza è stata animata — chi vi parla ha seguito in modo approfondito ed analitico questo tema nell'ambito della Commissione giustizia — dagli stessi propositi ed intendimenti dell'opposizione e dell'onorevole Kessler, primo firmatario della proposta di legge.

Ci ha diviso, invece, l'impostazione che si intende dare al provvedimento, e che rappresenterà un elemento di diversificazione anche nel momento in cui passeremo alla votazione degli emendamenti al testo licenziato dalla Commissione e sul quale ha lavorato lungamente e in modo approfondito e competente il presidente Pecorella. Da un lato, vi è l'impostazione, che ha ispirato il testo originario di cui era primo firmatario l'onorevole Kessler, che trasferiva automaticamente la decisione quadro del 13 giugno 2002 nell'ordinamento italiano; dall'altro, vi è il lavoro che abbiamo condotto nell'ambito della Commissione giustizia, anche con il contributo di audizioni importanti, volto a rendere l'impegno doveroso e condivisibile all'attuazione della decisione quadro compatibile con il nostro ordinamento. Quest'ultimo, infatti, è all'avanguardia in Europa per quanto riguarda le garanzie: noi abbiamo inteso impedire che il cittadino italiano abbia, al di fuori del nostro Stato, garanzie minori rispetto a quelle raggiunte dal nostro paese dopo anni di battaglie civili. In ciò dunque risiede la differenza tra maggioranza e opposizione che ha caratterizzato i lavori nell'ambito della Commissione giustizia.

Abbiamo rilevato alcuni elementi che ci hanno indotto a ritenere non opportuna la pura e semplice ratifica della decisione quadro, in quanto essa, nel testo approvato dal Consiglio, non presenta caratteri di omogeneità con il diritto interno. Il primo elemento riscontrato, al quale è stato posto rimedio con l'approvazione di alcune proposte emendative, ha riguardato la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto per la limitazione della libertà personale sono necessari nel

nostro paese precisi presupposti, che al contrario non si rilevano nella decisione quadro.

Inoltre, il mandato di arresto europeo, sulla base della proposta originaria, poteva essere emesso in violazione del principio di legalità, in quanto un cittadino italiano poteva essere privato della libertà personale per un fatto non previsto come reato dal nostro ordinamento ma considerato tale in un altro Stato membro.

Un'ulteriore ed importante lacuna, destinata ad incidere sui principi democratici fondamentali, era costituita dall'assenza di esclusioni per quanto concerne i reati a sfondo politico commessi dallo straniero o dal cittadino. Conosciamo l'evoluzione del nostro ordinamento su tale tema, e la lacuna che ho citato avrebbe rappresentato un *vulnus* all'ordinamento stesso e alle libertà che esso garantisce.

Abbiamo altresì evidenziato la mancata previsione nella decisione quadro del principio della doppia incriminabilità, vale a dire della possibilità di eseguire i provvedimenti soltanto qualora lo stesso fatto sia previsto come reato anche dalla legge italiana.

Ci è stato opposto che questo principio poteva essere superato, in quanto vi era un elenco di 32 ipotesi delittuose già ratificate dal Consiglio dell'Unione europea. Ma questa osservazione poteva facilmente essere contrastata con la considerazione che era stato previsto un meccanismo per il quale la lista poteva essere ampliata — con un procedimento del Consiglio — e questo allargamento poteva poi valere come presupposto all'interno dello Stato membro.

Un altro elemento che ci allontanava dalla configurazione giuridica del nostro ordinamento era che il provvedimento poteva essere privo della motivazione, che noi sappiamo essere determinante, fondamentale nella nostra esperienza giuridica.

Infine, il provvedimento poteva essere sottoscritto dal pubblico ministero, quando invece noi sappiamo che nel nostro ordinamento il provvedimento che

limita la libertà personale è, sì, richiesto da un pubblico ministero, ma è firmato da un giudice terzo.

Questi elementi, signor Presidente, ci hanno indotto ad operare una rivisitazione del testo presentato dall'onorevole Kessler e dagli altri colleghi che l'avevano sottoscritto, poiché era necessario adeguarlo all'impianto giuridico e tecnico del nostro ordinamento.

Noi ci auguriamo che in un futuro non molto lontano possa aver luogo interscambio, una libera circolazione all'interno dell'Europa non soltanto della moneta e dell'economia, ma anche dei provvedimenti giurisdizionali; ma oggi dobbiamo prendere atto che questo non è possibile, perché diversi sono i diritti che vigono all'interno dei paesi e, prima di procedere ad un puro e semplice trasferimento di un provvedimento giurisdizionale da un paese all'altro, è necessario lavorare per una omogeneizzazione del diritto penale e del diritto procedurale, che oggi non esiste all'interno dell'Unione europea. È un obiettivo al quale dobbiamo mirare, ma dal quale siamo ancora lontani, proprio perché nel nostro paese esiste una tradizione, una sensibilità giuridica che ci ha portato ad individuare delle garanzie ben precise all'interno del nostro ordinamento, che non vogliamo sacrificare.

Ecco perché in Commissione giustizia siamo giunti ad una riformulazione del testo originario, che è stato modificato quasi completamente per renderlo più confacente al nostro ordinamento ed estendere a queste previsioni le garanzie previste in esso. Ecco perché sosteniamo con convinzione questo testo e sosterremo con convinzione anche quegli emendamenti sui quali il relatore ha espresso parere favorevole, poiché sono gli unici emendamenti che possono essere in sintonia con un lavoro che è durato non giorni o settimane, ma mesi, mesi di approfondimento, di audizioni, di confronto all'interno della Commissione giustizia. Ha prevalso questo orientamento, che è stato confortato anche da un illustre costituzionalista, il quale ha ritenuto che la formulazione originaria incidesse nega-

tivamente sui diritti costituzionali e sugli articoli 272 e 274 del codice di procedura penale.

Abbiamo quindi ricevuto conforto nel nostro atteggiamento, che non era un atteggiamento ostruzionistico, dilatorio, frutto di un disegno politico volto a rinviare *sine die* l'esame del provvedimento, ma era invece dettato da un senso di piena responsabilità e dal nostro convincimento della giustezza dell'atteggiamento da noi assunto.

Ecco perché, signor Presidente — e mi avvio a concludere —, ribadisco che sosterrò sia la proposta di legge in esame, sia le proposte emendative sulle quali il relatore per la maggioranza intende esprimere parere favorevole, poiché si tratta di emendamenti che si conciliano con la filosofia complessiva del testo di legge licenziato dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Luciano Dussin. Ne ha facoltà.

LUCIANO DUSSIN. Signor Presidente, la proposta di legge in esame, concernente il mandato d'arresto europeo, è stata contrastata dal gruppo della Lega Nord Federazione Padana. Il nostro lavoro ha prodotto esiti che oserei definire positivi, poiché l'originaria proposta di legge è stata ampiamente rivista in Commissione, nel corso dell'esame in sede referente; constatato, altresì, che numerose forze politiche, originariamente favorevoli al primo testo, adesso sono convinte della necessità di intervenire pesantemente sulla proposta di legge in esame perché, così come era formulata inizialmente, non andava bene.

Il gruppo parlamentare della Lega Nord Federazione Padana ha ritenuto, fin dall'inizio, il provvedimento in esame una forzatura (è questo il motivo per cui non lo condivideva) che rischiava di affievolire le prerogative del Parlamento, che — ahimè! — già ora conta relativamente poco. Infatti, constatiamo che, ogni volta che in Commissione o in Assemblea occorre avanzare delle proposte, bisogna farlo sotto la « dettatura » della Corte costituzionale. Si tratta di un organo politicizzato

perché da sempre, ormai, anche i maggiori quotidiani nazionali pubblicano nomi e cognomi degli appartenenti alla Consulta, attribuendo loro vicinanze politiche che non sono mai state smentite.

Pertanto, già vi è un Parlamento, purtroppo, vuoto e che, a nostro avviso, dovrebbe riappropriarsi delle proprie prerogative pertanto svuotarlo ulteriormente rispetto all'esame di leggi così aperte e poco controllabili, suggerite da un'Unione europea così formata, ci lascia sconcertati. Si tratta, a nostro avviso, di un'Unione europea instabile, poiché è soggetta a maggioranze in continuo cambiamento, soprattutto adesso che gli Stati membri aumenteranno a 25: infatti, ogni qualvolta uno di tali paesi manderà i propri cittadini al voto... Signor Presidente, posso chiederle una cortesia, poiché non riesco...

PRESIDENTE. Ha ragione, onorevole Luciano Dussin.

Onorevoli colleghi, vorrei pregarvi di consentire all'onorevole Luciano Dussin di esporre il proprio pensiero, grazie!

LUCIANO DUSSIN. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, grazie a lei!

LUCIANO DUSSIN. Come stavo dicendo, avremo un Parlamento europeo che sarà soggetto a molteplici cambiamenti di maggioranza, poiché vi saranno venticinque Stati membri dell'Unione, ciascuno dei quali, giustamente, quando i suoi cittadini si recheranno al voto, modificherà non solo gli equilibri interni del paese stesso, ma anche quelli del Parlamento di Strasburgo.

Pertanto, ogni volta sarà difficile concretizzare rapidamente politiche sociali aventi una determinata impostazione, poiché dal momento dell'assunzione degli indirizzi politici alla loro realizzazione trascorre sempre molto tempo; se poi queste politiche dovessero essere modificate di volta in volta, in periodi così ristretti, si tratterebbe, anche in questo caso di un problema non trascurabile. Mi

immagino, ad esempio, politiche economiche in continua evoluzione, così come le politiche giudiziarie, che ci troviamo a discutere in questa occasione.

Si tratta, inoltre, di un'Unione europea che, francamente, fa un po' paura: infatti, abbiamo osservato, poco tempo fa, che è riuscita a far applicare sanzioni ad un paese come l'Austria, da sempre civilissimo, a causa della sua contrarietà politica rispetto a quanto proponeva un *leader* austriaco, quale Haider. Ebbene, nonostante all'interno della Costituzione di quel paese, così come nel nostro — per fortuna! —, ognuno sia libero di proporre ai propri cittadini qualcosa che può essere accettato o meno, ma gli arbitri devono restare comunque i cittadini di quello Stato, l'Unione europea è giunta a comminare sanzioni ad un paese civilissimo, come l'Austria: se questi sono gli inizi, il resto ci preoccupa, e non poco!

Vi è, inoltre, anche un altro aspetto legato a questo mondo politico in continua evoluzione.

Ebbene, ancora stiamo discutendo dei dettagli dell'Unione europea, ma non abbiamo ancora visto l'approvazione della Costituzione europea. Su di essa alcuni paesi (tre per l'esattezza, compreso il nostro) erano a favore dell'introduzione del principio dell'appartenenza delle radici cristiane, quale sviluppo futuro delle politiche comunitarie: ebbene, i nove decimi degli altri paesi membri si sono rifiutati di accettare questo passaggio. Stiamo quindi parlando di un organismo che a noi sembra molto lontano dal sentire dei nostri cittadini.

Entrando maggiormente nel merito, non ho capito francamente chi sostiene questo provvedimento, che si scontra con molte iniziative portate avanti dal Parlamento. Di fronte alle proposte di grazie, indulti, indultini, riduzioni di pena e pene alternative sembra di essere in un paese ipergarantista, mentre, con la proposta di legge in discussione, i cittadini si espongono all'arresto per iniziativa di giudici sparsi in venticinque Stati.

Tra l'altro, il ministro della giustizia Castelli aveva cercato di contenere la pre-

visione iniziale (vale a dire l'arresto europeo per ben trentadue infrazioni, tra l'altro anche in contrasto con molti articoli del nostro codice penale e con garanzie costituzionali), chiedendo di ridurre a sei i reati perseguibili, cioè quelli più gravi e che necessitano di una determinata forma di collaborazione, quali il terrorismo, il crimine organizzato, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei bambini, la pornografia infantile, il traffico di stupefacenti e di armi.

Questi potevano essere elementi per valutare infrazioni comuni sulle quali intervenire, ma, purtroppo, l'iniziativa del ministro è rimasta lettera morta e, quindi, ci troviamo di fronte a decine di articoli che si scontrano con le previsioni contenute nei codici dei vari paesi europei, che dovrebbero dare la possibilità a chissà quante migliaia di giudici di interpretare, di volta in volta, il loro sentire a questo riguardo.

Occorre ricordare che, tra l'altro, se la proposta di legge fosse stata licenziata senza le modifiche richieste a gran voce dal gruppo della Lega Nord, per la prima volta una legge ordinaria avrebbe obbligato ad operare una necessaria riforma costituzionale in seconda battuta, al fine di adeguare la Costituzione alla legge; il che, francamente, non si è mai visto!

Occorre denunciare, anche in questo caso le strumentalizzazioni della sinistra e anche le debolezze della Casa delle libertà. Infatti, se il nostro gruppo non fosse intervenuto in maniera energica, il testo sarebbe stato sicuramente licenziato nella versione originaria; noto invece con soddisfazione che adesso, all'interno della Casa delle libertà, si afferma che il provvedimento, come modificato, rispetta ampiamente le previsioni della Costituzione e del nostro codice penale. Riconfermiamo, peraltro, che l'impianto normativo, così come è, non va assolutamente bene.

Noi non siamo favorevoli a cedere le decisioni in merito ai principi fondamentali garantiti ai nostri cittadini all'organismo che ho prima criticato. Siamo invece per la conservazione dei diritti che abbiamo conquistato nel corso dei decenni,

anche perché altrimenti si rischierebbe di punire più le idee che gli atti concreti e di fare la fine dell'Austria. La strumentalizzazione continua l'abbiamo vista con riferimento ad un'altra legge approvata dal nostro Parlamento, quella sulle rogatorie, con cui si chiedeva agli altri paesi comunitari — nel caso in cui fosse richiesto un documento proveniente dall'estero per processare e arrestare un cittadino italiano — che i documenti fossero almeno provvisti di un timbro o di un numero di protocollo.

Ebbene, ancora oggi, benché questo aspetto relativo alle rogatorie venga indicato dall'OSCE, organismo internazionale, come principio da adottare — dunque, anche dopo che l'imbroglio è stato svelato —, in TV, sui giornali « vicini » ed in ogni occasione in cui i *mass media* glielo consentono, taluni continuano a « picchiare » su questo tasto: una forzatura! Una pura strumentalizzazione!

Nel rispedire al mittente le critiche sulle rogatorie e su altre leggi dello Stato e nel confrontarci all'interno della Casa delle libertà, apprezziamo il fatto che la disciplina sia stata rivista e sia stata avvicinata alle previsioni legislative ed anche costituzionali ma, per principio, ci sentiamo ancora lontani dal poter approvare leggi che svuotano di poteri il nostro paese e, soprattutto, il nostro Parlamento (che già ne è stato ampiamente svuotato) per cederli ad un organismo che, se non deve essere combattuto *a priori*, deve essere sicuramente controllato prima che si operi una tale cessione di sovranità nazionale.

Insomma, il modo in cui si è partiti induce a nutrire molti dubbi e non lascia ben sperare! È vero che le correzioni potrebbero arrivare anche, come si suol dire, con i lavori in corso; tuttavia, poiché vengono in rilievo principi sacrosanti, noi vogliamo prima « toccare con mano », vogliamo prima scoprire quali siano le vere intenzioni dell'Unione europea. Peraltro, quest'ultima è sempre più condannata a maggioranze mutevoli, mentre le proposte riguardanti importanti scelte economiche e sociali, in materia di giustizia, prima di concretizzarsi, saranno sempre più condi-

zionate dall'esito dei voti che verranno espressi non più da quindici, ma da venticinque paesi.

Per questi motivi, per ragioni di principio, siamo contrari a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché considerava questo provvedimento importantissimo, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha lavorato molto, in Commissione giustizia, per evitare che, su questa delicata materia, di rilievo europeo ed internazionale per ciò che attiene ai problemi della sicurezza e della giustizia, si pervenisse, come, purtroppo, è avvenuto, ad un sostanziale inadempimento nei confronti di decisioni che pure sono state condivise dal nostro Governo.

Quando abbiamo ritirato le nostre firme dall'unica proposta originariamente presentata su iniziativa del nostro gruppo — quella a prima firma dell'onorevole Kessler, il quale si era fatto carico di portare all'attenzione del Parlamento la necessità di adempiere ai deliberati dell'Unione europea — l'abbiamo fatto, con grande amarezza, poiché ci siamo accorti che, lungi dall'andare nella direzione che l'Europa aveva indicato nei suoi documenti, si perveniva a risultati diametralmente opposti a quelli che si intendeva perseguire.

Se si confronta il testo originario della proposta Kessler con quello risultante dalle modifiche apportate in Commissione dalla maggioranza, ci si rende conto che di quest'ultimo — del quale ardentemente auspichiamo la modifica mediante l'approvazione delle nostre proposte emendative — non si può fare alcun uso serio nella situazione che, attualmente, caratterizza, sotto il profilo della criminalità, i territori italiano ed europeo.

Qual è, onorevoli colleghi, lo scopo fondamentale attorno al quale è stato redatto il documento della Convenzione europea del giugno 2002, firmato anche

dal nostro Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi?

Lo scopo fondamentale era quello di superare il vecchio sistema estradizionale che precedeva gli ordinamenti che si sono susseguiti in Europa, a partire dal Trattato di Schengen e dalle modifiche introdotte in materia di estradizione per delitti gravissimi, che ovviamente non includono reati di opinione, ma xenofobia, razzismo e quant'altro. Lo scopo era quello di tenere conto della necessità di ridurre — così come tutte le correnti di pensiero giuridico avevano suggerito — le complicazioni, i barocchismi, le eccezioni e la serie continua di ritardi che, attraverso un apparente omaggio al principio dell'extradizione, frustravano anche l'esecuzione di provvedimenti più vistosamente necessari. Non è questo il momento per ricordare quanti esponenti della criminalità organizzata e del terrorismo, proprio in virtù di quello che chiamo il barocchismo insito nei vecchi sistemi di estradizione, hanno potuto farla franca rispetto all'esecuzione delle misure di sicurezza.

Con il Consiglio europeo di Tampere sui problemi della sicurezza, si è affermato il principio (condiviso da tutti e che troveremo alla base della decisione della Convenzione europea cui s'ispira l'adempimento che ci vede riuniti per l'approvazione di questa proposta di legge temperata dalle proposte emendative e dai testi alternativi che abbiamo redatto) in base al quale un vero spazio giudiziario europeo presuppone il reciproco riconoscimento tra Stati. Questo è un principio culturale prima che giuridico. Non è il vecchio principio della cooperazione tra Stati diversi, ma un principio assolutamente equivalente alla natura stessa dell'Unione europea, ribadita anche negli atti di natura costituzionale e che va oltre la cooperazione, mettendo in campo l'integrazione dei sistemi e problemi di esecuzione e di adempimenti quasi in forma di atto dovuto nei confronti delle decisioni dell'autorità giudiziaria di un altro paese che — lo ripeto — è un paese non più estraneo, ma integrato nell'Unione europea.

Signor Presidente, se non si compie questo minimo sforzo culturale e questo importante sforzo di carattere politico, ci si pone fuori dalle stesse logiche fondamentali che ispirano e sorreggono gli ordinamenti europei nei quali ci riconosciamo.

Tutto riguarda l'esecuzione di provvedimenti di arresto. Tutto riguarda, non discussioni di carattere ideologico o che hanno ad oggetto tutele particolari di diritti alle quali tutti sono profondamente sensibili, ma l'esecuzione di mandati di arresto richiesti nei confronti di persone macchiate di crimini contro l'ordine pubblico, l'economia e gli ordinamenti interni degli Stati.

Allora, si è pensato, dopo un lungo lavoro a Tampere e successivamente nei lavori preparatori della Convenzione europea, di ridurre al minimo, di semplificare. Da quanti anni, onorevoli colleghi, sentiamo parlare della mancanza di semplificazione dei sistemi, anche all'interno del nostro paese! Quante volte sentiamo parlare, anche da parte di esponenti governativi, della possibilità, ad esempio, di rendere esecutiva la condanna in primo grado, per snellire i risultati e per assicurare il principio di certezza della pena! Argomenti intorno ai quali è inutile arrovellarsi nelle piazze in occasioni elettorali e propagandistiche, perché si misurano con una capacità di lavoro legislativo che rifugge dagli schemi bizantini, dalle deviazioni pericolose che portano alla dilatazione dei sistemi, come appare chiaramente nel testo che è frutto della volontà della maggioranza, maggioranza, peraltro, ampiamente divisa.

Allora, il problema era presente nel testo a prima firma del collega Kessler ed è presente, visto che il nostro intervento si riduce alla trattazione degli emendamenti, nei testi alternativi che noi sottoponiamo all'Assemblea. Testi alternativi che sono l'esatta riproduzione dei principi contenuti nella decisione quadro del 13 giugno del 2002, quella, ripeto ancora una volta, firmata dal nostro Presidente del Consiglio. Si volevano sostituire vecchie procedure estradizionali; altrimenti, non

avrebbe avuto senso adottare un trattato, una decisione quadro, ed ottemperare ad essa, nei confronti di una unione di Stati; non è, evidentemente, la stessa cosa che applicare dei trattati di cooperazione penale o di cooperazione di indagine nei confronti di paesi fuori della convenzione.

Abbiamo sentito invocare ancora una volta — e, consentitemi di dirlo, davvero a sproposito — la necessità di osservare la disciplina dettata dalla nostra Costituzione. Ci mancherebbe altro! Come se si trattasse di firmare un trattato con paesi ispirati da dittature! Come se si trattasse di registrare all'interno dell'Europa non differenze di lingue e di culture, ma differenze di sistemi democratici. Sappiamo tutti che il minimo comune denominatore dell'Unione europea è la lotta trionfante per la democrazia, la convenzione democratica come patto che ispira la vecchia e sempre attuale Convenzione dei diritti umani. Questo testo ha stravolto completamente non soltanto il testo Kessler, badate bene, ma soprattutto i punti della decisione quadro del 13 giugno 2002 relativi all'esemplificazione, all'esecutività, al rapporto diretto tra autorità giudiziaria richiedente e autorità giudiziaria richiesta. Punti che superano i lunghi passaggi ministeriali che sono stati invece ripresi in pieno in una singolare concezione della garanzia, che è una garanzia a metà, per cui la si invoca, ma invece di farla passare per il potenziamento della giurisdizione, la si fa passare per la verticalizzazione all'interno del Ministero della giustizia, così come abbiamo constatato nel corso di questi lavori. Una complessa procedura, su cui si sono già soffermati i colleghi Bonito e Sinisi, in modo particolare nella discussione generale. Sinisi vi ha anche indicato il numero dei fax e dei documenti che con questo farraginoso testo sarebbe necessario produrre (38 documenti diversi ed inutili). Molte cose somigliano alla complicazione introdotta con la legislazione in materia di rogatorie internazionali. Sono le leggi della dilazione. Sono le leggi dell'apparente garantismo e del sostanziale abbattimento delle garanzie della sicurezza e della giurisdizione.

Il Consiglio dell'Unione europea, con la firma del nostro Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, nella decisione quadro del 13 giugno 2002, ha fissato alcuni punti fondamentali nei quali dovevamo riconoscerci. Tali punti riguardavano la non possibilità di discutere l'esercizio dell'azione penale, la necessità di dare all'esecuzione della pena, una volta richiesta, un carattere prioritario, la necessità di rispettare l'esecuzione delle misure di sicurezza di carattere personale, con una particolare accentuazione per i reati specifici di terrorismo, di tratta di esseri umani, di corruzione, altri reati di natura economica, di associazione camorristica o mafiosa o, comunque, a delinquere, di omicidio, di razzismo, di xenofobia, di pedofilia e per tutta una serie di altri reati che allarmano non solo nel nostro paese e che spesso è impossibile perseguire con la cattura del responsabile (o, comunque, con la cattura dell'inquisito) proprio a causa delle pastoie di natura burocratica.

Altrimenti, non vi sarebbe stato bisogno della decisione quadro del giugno 2002. È scattato un riflesso condizionato che fa registrare — lo diciamo con fermo dissenso nei confronti di tale metodo, anche quando si tratta di leggi di enorme delicatezza — la strana concezione della garanzia nei confronti di chi delinque, portata alle sue estreme conseguenze. Come se le richieste provenissero da paesi che — lo ripeto — praticano regimi dittatoriali e non si trattasse invece di paesi retti, a volte, da ordinamenti giudiziari che, nelle discussioni generali — penso all'ordinamento francese —, sono indicati come quelli ai quali si dovrebbe fare riferimento anche nel nostro ordinamento giudiziario penale.

Pertanto, è vero che si tratta del riflesso che ha fatto dire, a qualcuno, che l'Europa equivale a « Forcolandia ». È vero che tale riflesso si richiama anche al singolare voltafaccia intervenuto, ad esempio, a proposito del provvedimento istitutivo del reato di tortura. In quel caso, veramente si misuravano i diritti sul campo (così come nel caso della proposta di legge Boato su Sofri e come nei casi in

cui, partiti da un testo quale l'indultino, si è poi verificato il completo cambiamento di atteggiamento dei garantisti per « compartimenti stagni », dei garantisti buoni solo per determinate stagioni della politica). Allo stesso modo, si è stravolta la proposta di legge Kessler che, invece, è lo specchio fedele delle decisioni di Tampere e della decisione quadro del Consiglio d'Europa.

Ci viene, praticamente, proposto un modello complicato di diffidenza, di sospetto nei confronti dell'autorità richiedente, stabilendo di andare a verificare, addirittura con le stesse procedure adottate nel nostro sistema; come se si potesse concepire che un'autorità giudiziaria — in alcuni casi, un collegio — che emette un ordine di arresto non abbia passato tutti i gradi della verifica e del controllo.

Abbiamo addirittura introdotto il concetto di « gravi indizi » su cui il nostro ordinamento, richiamato dal ministro della giustizia, dovrebbe esercitare un controllo.

Insomma, onorevoli colleghi, la decisione, così come ci è proposta da un testo votato dalla maggioranza in Commissione, non è altro che un giudizio d'appello di decisioni degli altri paesi. Nasce come necessità di procedere all'esecuzione di una decisione e diventa una sorta di giudizio d'appello.

Pertanto, se vi fosse, per caso, una Corte costituzionale europea, una decisione del genere sarebbe certamente bocciata, poiché non conforme, in nessuna parte, ai caratteri della decisione quadro.

Ecco perché noi diciamo che si è gettata la maschera, che si è scoperta una cultura profondamente diffidente nei confronti dell'uropeismo. Con il pretesto del richiamo alla nostra Costituzione interna (e vedremo, di qui a poco, che tale richiamo è improprio, perché gli articoli 10 e 11 della Costituzione impongono di ottemperare alle decisioni convenute sul piano internazionale), si è finito per fare ciò che era già stato annunciato.

Onorevoli colleghi, è già molto strano che l'opposizione si sia dovuta far carico di una proposta di legge in questa materia.

Il Presidente del Consiglio partecipa ad una decisione quadro che addirittura contiene una clausola finale per cui si rettifica il periodo di entrata in vigore della stessa e, invece di essere il Governo a proporre un testo di legge di semplice attuazione (così come si fa in Assemblea per confermare i provvedimenti di carattere internazionale), ci sono voluti la pazienza, la diligenza, lo spirito di controllo e, soprattutto, lo spirito di osservanza delle decisioni europee e della Costituzione da parte di alcuni parlamentari per presentare un testo di legge, al quale peraltro si sono apportate modifiche tali da indurre tutti i proponenti a ritirare le firme.

Attraverso questo continuo gioco di interventi e di controlli, attraverso questo eccesso di burocratizzazione e questa apparente devoluzione alla giurisdizione interna e, soprattutto, attraverso la discrezionalità che viene attribuita al ministro della giustizia in questa delicata attività (nei casi, ad esempio, di doppia incriminazione), arriviamo praticamente al risultato concreto di neutralizzare lo scopo fondamentale della normativa, che è quello di assicurare l'esecuzione della pena.

Per quanto riguarda l'articolo 2 di questa proposta di legge (che raccomando di leggere), sorprende francamente che non si sia tenuto conto anche delle audizioni svolte in Commissione: si è trattato di interventi molto cauti, anche da parte di coloro i quali esaltano giustamente l'importanza dell'articolo 111 della nostra Costituzione, come riformato. Questi ultimi sono stati cauti e non hanno detto che si poteva introdurre una norma — quale l'articolo 2 — contenente una sorta di giudizio politico sugli Stati richiedenti vertere sul fatto se siano o meno democratici. Credo non si possa assolutamente...

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Non si può assolutamente pensare, anche nei confronti degli Stati che aderiranno all'Unione europea, che vi possa essere un sospetto di antidemocrazia.

Vorrei concludere — mi rivolgo a coloro i quali invocano la nostra Costituzione a ogni piè sospinto — dicendo che questo testo va nella direzione esattamente opposta rispetto a ciò che prescrive l'articolo 10 della nostra Costituzione. Tale articolo così recita: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche (...), ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica (...)».

Vorrei anche ricordare l'ultima parte dell'articolo 11 della Costituzione (la prima parte, che in queste ore assume una rilevanza tragica, riguarda il richiamo alla contrarietà alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali), che stabilisce che è necessario un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuova e favorisca le organizzazioni internazionali.

Questo testo di legge tradisce anche i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale. Tuttavia, lavoreremo per modificarlo attraverso le proposte alternative e per evitare, ancora una volta, una figuraccia nei confronti dell'Unione europea (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Vorrei, a nome dell'Assemblea, rivolgere un saluto agli alunni e ai docenti della scuola media statale « Ungaretti » di Manfredonia, presenti in tribuna (*Applausi*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzoni. Ne ha facoltà.

ERMINIA MAZZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sottolineare quanto gli emendamenti sui quali ci accingiamo ad esprimere il voto dell'Assemblea siano in effetti niente altro che la rappresentazione di uno scontro frontale che si sta producendo su questo provvedimento all'esame del Parlamento.

Con il testo in discussione, stiamo procedendo all'attuazione della decisione quadro del Consiglio europeo sul mandato d'arresto europeo. Gli emendamenti presentati, salvo poche eccezioni sulle quali sicuramente la Commissione, e per essa il Comitato dei nove, è entrata nel merito, sono proposte emendative che riproducono il testo originario, ovvero il testo cosiddetto Kessler. Pertanto, esse annullano completamente il lavoro svolto in questi mesi dalla Commissione giustizia. Rispetto a questo testo, mi permetto di respingere al mittente quelle considerazioni che, a mio avviso, rappresentano una sorta di processo alle intenzioni in ordine alla valutazione che come gruppo dell'UDC avremmo espresso sul testo presentato dall'onorevole Kessler ed altri. Non vi è mai stata un'espressione di totale condivisione rispetto a quel testo da parte del gruppo che rappresento e vi è stata in sede di Commissione la manifestazione della necessità evidente di dare attuazione alla decisione quadro.

L'iniziativa dell'onorevole Kessler e degli altri colleghi era sicuramente apprezzabile; andava tuttavia valutata ed approfondita ed a questo lavoro ci siamo dedicati in questi mesi.

D'altra parte, non posso condividere, e pertanto respingo queste considerazioni, gli allarmismi e gli estremismi formulati dai colleghi intervenuti in quest'aula rispetto alla negativa collocazione dell'Italia nel contesto europeo. L'Italia, secondo taluni, sarebbe da sempre ultima nell'ambito europeo.

Vorrei ricordare che, su quindici paesi membri dell'Unione europea, soltanto otto sino ad oggi hanno dato attuazione alla decisione quadro in questione. Altri sette paesi stanno giustamente e doverosamente meditando sulla forma da dare all'attuazione di questa decisione quadro.

Il testo presentato dal collega dell'opposizione, oggi riprodotto all'esame di quest'Assemblea in forma di emendamento, è un testo — questo sì lo definirei così — in contrasto profondo con la decisione quadro alla quale dobbiamo dare attuazione, che riproduce pedissequamente

mente il contenuto della stessa, accantonando completamente le indicazioni della decisione volte ad armonizzare le previsioni in essa contenute con la normativa statale dell'ordinamento interno. Infatti, la norma di attuazione risponde alla finalità di adattare l'ordinamento interno alle previsioni comunitarie ed è per questo che non v'è una immediata applicazione all'interno degli ordinamenti statali di queste previsioni di derivazione comunitaria, perché gli Stati membri hanno il dovere di approfondire la materia oggetto della decisione per armonizzarla rispetto all'ordinamento interno.

Il lavoro che abbiamo svolto in sede di Commissione ci soddisfa perché ha tenuto conto di queste considerazioni. In primo luogo, vorrei quindi sottolineare l'importanza di una procedura non ordinaria adottata in Commissione, che ha inviato il testo base alla Commissione affari costituzionali, perché ne facesse una preventiva valutazione di costituzionalità. Infatti, i profili che colpivano immediatamente l'attenzione di ciascuno di noi erano quelli relativi alla conformità del testo rispetto alla nostra Carta costituzionale.

Dalla I Commissione è stato espresso un parere con rilievi puntuali riguardanti i profili di incostituzionalità. Sulla base di quel parere, la Commissione giustizia ha lavorato e, cercando di uniformare alla Costituzione la norma di attuazione, ha rielaborato il testo oggi in esame.

Si tratta di gravi profili di incostituzionalità che non potevano vederci distratti. Si discute del principio di tassatività, di legalità, di reciprocità, di doppia incriminazione. Inoltre, vi è un richiamo esplicito ai principi garantiti nella Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali alla quale con il testo abbiamo fatto esplicito riferimento. È la stessa decisione — ripeto — che invita gli Stati membri a verificare, anche nella fase di recepimento, la sua conformità a tali principi fondamentali. Questo è il lavoro che oggi consegniamo all'Assemblea.

Stiamo lavorando in una direzione sicuramente di crescita. Stiamo cercando di portare a compimento il processo di in-

tegrazione europea anche in ambito giudiziario. Stiamo lavorando nella direzione della creazione di quello spazio comune di sicurezza, di giustizia e di libertà dei cittadini. Ciò, tuttavia, non può esser fatto a danno dei diritti e delle garanzie fondamentali dei cittadini del nostro paese.

Vi è sicuramente una limitazione della sovranità statale, ma non è scritto in alcuna norma, tanto meno nella decisione, che debba esservi l'azzeramento della sovranità nazionale rispetto al contenuto della decisione quadro. Abbiamo salvaguardato i suddetti principi ed abbiamo tentato di non sottrarci al dovere di dare una risposta, soprattutto in un momento politico internazionale particolarmente delicato.

Da più parti si chiede di rafforzare le difese comuni europee. In più occasioni abbiamo lamentato la mancanza di una politica comune europea che rafforzasse le nostre difese all'esterno. Con il provvedimento in esame facciamo un passo avanti nella direzione di una maggiore sicurezza dei nostri cittadini e del nostro paese.

Con questo testo stiamo operando un raccordo tra i diversi ordinamenti statali nei settori del diritto penale e delle norme processuali. Si stabiliscono i tempi e le modalità di attuazione di tale strumento che — si badi bene — sostituisce completamente nello spazio comune europeo lo strumento dell'estradizione. Quindi, non si tratta di un passaggio da poco. Dobbiamo compiere tale passaggio perché si tratta di un progresso. Non possiamo, ogni volta che in questo Parlamento si esaminano norme di recepimento o di attuazione, ricominciare a discutere della nostra partecipazione all'Europa, rimettere in discussione il processo di integrazione europea, tornare indietro ogni volta.

Oggi non si discute più sul « se » andare o non andare in Europa. Vorrei dire ad alcuni colleghi che noi in Europa ci siamo. Dobbiamo solo cercare, attraverso una normativa compiuta, di esserci consapevolmente e di riuscire a rappresentarci come istituzione garante dei diritti fondamentali dei cittadini. Questo è quanto

riteniamo di fare con il provvedimento in esame e che faremo anche in prosieguo.

L'Europa è un progresso verso il quale dobbiamo tendere. Sicuramente ciò comporterà una rinuncia ad alcune delle titolarità del nostro Stato, ma ciò non equivale ad una negazione dei diritti fondamentali del nostro paese, della nostra Costituzione, della vita dei nostri cittadini.

Pertanto voteremo le proposte emendative in modo conforme a quanto espresso in Commissione, cercando di apportare, con quei pochi emendamenti sui quali abbiamo espresso un parere favorevole, dei miglioramenti al testo oggi in discussione (*Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, considerato l'elevato numero di richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 1 e considerato anche il fatto che nel vigente calendario la proposta di legge non può essere sottoposta a contingentamento dei tempi, appare evidente che sarà difficilissimo concluderne l'esame nell'ambito del calendario vigente.

Pertanto, proprio per garantire una migliore utilizzazione del tempo a disposizione per i nostri lavori, riterrei opportuno rinviare il seguito dell'esame della proposta di legge in discussione, così come già accaduto in altre occasioni, ad altra seduta, nella data che sarà individuata dalla Conferenza dei capigruppo, già convocata per domani.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la sua decisione è chiaramente fondata su un'ineccepibile prassi parlamentare e sulla forza di norme del nostro regolamento. Cionondimeno, in questi istanti lei ha deciso di rinviare l'esame di un provvedimento di straordinaria impor-

tanza. Questo ci induce ad una rapidissima considerazione di ordine politico, al di là della decisione regolamentare da lei adottata.

Stiamo trattando del recepimento da parte della nostra Repubblica della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. Nonostante si discetti appunto di decisione quadro in materia di terzo pilastro (cioè di integrazione giuridica europea) e benché si tratti di assecondare un processo politico di straordinaria importanza, nel quale il nostro paese ha sempre creduto e al quale ha dato contributi fondamentali ed essenziali, al riguardo abbiamo dovuto registrare l'assenza del Governo, che mai ha ritenuto di dover presentare un disegno di legge per siffatto recepimento. Dopo l'inerzia del Governo è intervenuto un atteggiamento della maggioranza di aperta, scoperta ed evidente ostilità, rispetto alla proposta di legge dei Democratici di sinistra, che in qualche misura cercava di colmare questa omissione grave sul piano politico.

Eppure, dopo i « disfacimenti » operati dalla Commissione rispetto alla nostra proposta di legge (che ha trovato analoga ostilità da parte della maggioranza ed è stata completamente stravolta), oggi registriamo, una volta pervenuti all'esame in Assemblea di un proposta che non è più la nostra, essendo diventata proposta della maggioranza, l'ostruzionismo della maggioranza stessa che impedisce al Parlamento, alla Camera dei deputati di affrontare tematiche di tale importanza e delicatezza e di sopperire ad un ritardo politico assolutamente insopportabile per una grande democrazia come dovrebbe essere la nostra.

Signor Presidente e colleghi, l'ostilità al mandato di arresto, riscontrata nelle forme paludate della proposta Pecorella e in quelle rozze, me lo consenta, della polemica leghista, significa ostilità all'integrazione giuridica europea, alla costruzione di uno spazio giuridico comune di libertà, di giustizia e di sicurezza, nonché all'Europa. Ciò non può passare sotto silenzio.

Questo atteggiamento, l'assenza della maggioranza dall'aula in questo momento danneggiano il nostro paese, offuscano la sua immagine internazionale, fanno male a voi e ciò ci interessa fino ad un certo punto, ma soprattutto al popolo italiano e ciò, invece, ci interessa molto (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, volevo solo farle presente che la valutazione della Presidenza in merito all'opportunità di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento discende da una considerazione serena ed obiettiva, dal momento che è stata adottata per agevolare nell'ambito del prossimo calendario dei lavori dell'Assemblea, l'iter di un provvedimento che sta a cuore a tutto il Parlamento italiano.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.

Sospendo brevemente la seduta, che riprenderà con il seguito dell'esame delle mozioni sulla vaccinazione contro la *blue tongue*.

La seduta, sospesa alle 16,25, è ripresa alle 16,40.

Seguito della discussione delle mozioni Marcora ed altri n. 1-00336, de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00330 e Onnis ed altri n. 1-00352 sulla vaccinazione contro la *blue tongue*.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni Marcora ed altri n. 1-00336, de Ghislanzoni Cardoli ed altri n. 1-00330 e Onnis ed altri n. 1-00352 sulla vaccinazione contro la *blue tongue* (*vedi l'allegato A – Mozioni sezione 1*).

Ricordo che nella seduta del 6 aprile si è conclusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

(Intervento e parere del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la salute, senatore Corsi.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, le mozioni in esame, in considerazione delle analogie dei contenuti, sono discusse congiuntamente.

A partire dal mese di agosto del 2000, l'Italia è stata interessata da una delle epidemie di febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*), più estese mai verificatesi in Europa. Dall'agosto del 2000 al giugno del 2002, la malattia è stata diagnosticata in 13.695 allevamenti; la morbilità e la mortalità finali sono state rispettivamente del 17,9 e del 4,2 per cento. Le perdite registrate complessivamente, tra ovini e caprini morti e abbattuti a seguito della malattia, hanno superato i 519 mila capi, con danni diretti valutati in oltre 25 milioni di euro.

Prima dell'emanazione della direttiva 2000/75/CE del 20 novembre 2000, le norme comunitarie vigenti prevedevano lo *stamping out*, cioè l'abbattimento e la distruzione degli animali sensibili. Ciò avrebbe significato la distruzione, principalmente, di tutto il patrimonio ovino, ma anche di quello bovino, a partire dalla regione Sardegna (agosto del 2000), dalla Calabria e dalla Sicilia e, successivamente, di quello delle regioni Toscana e Lazio (settembre del 2001), Basilicata e Puglia.

L'incisivo intervento del Ministero della salute e del centro nazionale di referenza presso gli organismi comunitari ha accelerato l'emanazione della direttiva 2000/75/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 225 del 9 luglio 2003. Tali misure prevedono la delimitazione intorno all'azienda infetta di una zona di protezione, avente un raggio minimo di 100 chilometri e, in aggiunta, di una zona di sorveglianza di ulteriori 50 chilometri. Da queste zone di restrizione non è consentito movimentare animali vivi, ovuli e sperma di ruminanti, tra cui bovini, ovini, caprini e bufalini, verso i territori liberi, anche se destinati direttamente ad un macello. Ciò avrebbe determinato, a partire dalla comparsa del primo focolaio (agosto del 2000), il blocco totale della movimentazione nelle zone interessate fino ad oggi per quasi 39 mesi.